

CONSULTA PER LA GESTIONE DI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI ED INABILI

ART. 1

La Consulta per la gestione di servizi a favore degli Anziani, istituito ai sensi dell'articolo 17 della L. R. 31/8/81, N° 49, è l'organo attraverso il quale l'Amministrazione Comunale assicura la gestione sociale dei servizi a favore della popolazione anziana ed inabile.

ART. 2

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare alcun tipo di attività lavorativa (Invalidità non inferiore al 75%).

ART. 3

La Consulta per la gestione di servizi a favore degli anziani ed inabili è un organo consultivo del Comune per tutti gli interventi riguardanti le politiche socio-assistenziali per gli anziani ed inabili in particolare, per la programmazione gestionale, la vigilanza e la verifica dell'andamento generale dei servizi.

La Consulta ha diritto e potere di iniziativa, consistente nella possibilità di formulare proposte operative direttamente all'Amministrazione Comunale su questioni attinenti gli anziani ed inabili provvede alla stesura di una relazione, a consuntivo delle azioni svolte, che viene inviata al Consiglio Comunale.

ART. 4

Il parere espresso dalla Consulta, su qualsiasi schema di provvedimento o disciplinare riguardante i servizi per gli anziani, prima che la G. C. e il C. C. adottino gli atti di rispettiva competenza, ha carattere obbligatorio, ma non vincolante.

L'Amministrazione Comunale, tuttavia, è tenuta a motivare le ragioni per le quali si è eventualmente discostata dal parere. Per i provvedimenti adottati dal Sindaco, o suo delegato, o dal Dirigente del settore, nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione, la richiesta del parere della Consulta non è obbligatoria, se non è espressamente prevista. Però il Sindaco, o un suo delegato, deve riferire alla Consulta alla sua prima riunione.

ART. 5

La Consulta è composta dal Sindaco, o da un suo delegato e da altri 8 componenti, dei quali: N° 3 in rappresentanza dei sindacati di categoria esistenti sul territorio; N° 2 utenti dei Servizi Comunali; N° 2 operatori dei Servizi Pubblici per anziani; N° 1 operatore di iniziative socializzate. Si precisa che per utenti si intendono tutti i cittadini di Manfredonia anziani ed inabili, mentre l'operatore delle iniziative socializzate è designato dall'Associazione preventivamente sorteggiata tra tutte le associazioni aventi il medesimo fine ed operanti in loco in campo sociale a favore degli anziani ed inabili.

Il Presidente della Consulta è eletto dalla Consulta stessa nel suo seno a scrutinio (palese) ed a maggioranza di voti, nel corso della seduta di insediamento convocata dal componente più anziano di età che la presiederà sino al momento in cui viene proclamato eletto il Presidente.

ART. 6

I componenti della Consulta dovranno essere designati dal Sindaco competente ai sensi della vigente normativa e durano in carica quattro anni.

ART. 7

Non sono eleggibili i Consiglieri Comunali ed i Consiglieri circoscrizionali.

La non iscrizione nelle liste elettorali è causa di ineleggibilità.

ART. 8

Le dimissioni dall'organismo a cui il rappresentante appartiene comportano la decadenza dalla carica.

ART. 9

Le dimissioni del componente della Consulta devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta stessa ed hanno efficacia immediata.

ART.10

Le convocazioni della Consulta sono fatte dal Presidente, mediante avvisi scritti da spedirsi con lettera, almeno, 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

In caso di particolare importanza ed urgenza, il Presidente può convocare la Consulta anche con lettera raccomandata a mano o con avviso telegrafico, con termine dilatorio ridotto a ventiquattro ore.

ART. 11

Le riunioni della Consulta in prima convocazione sono valide se risultano presenti la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, cioè, almeno 24 ore dopo quella fissata, le riunioni sono valide se sono presenti, al minimo, tre componenti. In caso di seduta deserta, di 2° convocazione l'Amministrazione Comunale può adottare egualmente le sue decisioni. Il parere della Consulta deve essere riportato nella delibera del Consiglio Comunale o della Giunta. Nel caso in cui ciò non sia stato espresso, quantunque richiesto, a causa di seduta deserta, se ne deve fare cenno nella delibera.

ART. 12

Le adunanze della consulta non sono pubbliche. Le sedute possono essere pubbliche qualora i punti all'ordine del giorno non prevedano istanze di utenti, quindi di fatti strettamente personali. Il presidente della Consulta può autorizzare la partecipazione, a singole sedute della Consulta, di esperti dotati di particolari competenze per la trattazione di questioni specifiche.

ART. 13

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'invito, per la seconda convocazione, sarà inviato solo agli assenti almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

ART. 14

L'ordine del giorno è compilato dal Presidente e contiene l'indicazione sommaria degli argomenti da sottoporre all'esame della Consulta. Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno quegli argomenti la cui discussione è richiesta da almeno 1/3 dei membri. Il carteggio relativo all'ordine del giorno può essere visionato, dai componenti interessati, presso il Dipartimento Servizi Sociali, nelle ore di lavoro.

ART. 15

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ne disimpegna le attribuzioni il componente più anziano di età.

ART. 16

Di tutte le riunioni deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal componente più anziano per età dei presenti e da un funzionario del Comune che funge da segretario della Consulta. Il segretario tiene nota dei componenti presenti a ciascuna seduta e degli assenti, prende nota dei pareri espressi dai singoli componenti nella trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, redige i resoconti sommari e, su invito del Presidente, dà lettura dei documenti e delle proposte da comunicarsi all'assemblea, nonché esprime pareri tecnici in merito all'argomento posto all'ordine del giorno. Il resoconto sommario della seduta deve indicare i punti principali della discussione, i pareri espressi e, in sintesi, le motivazioni dei singoli pareri se espressamente richiesti dagli interessati. Il verbale è posto all'attenzione dei componenti della Consulta, per presa visione, nella seduta successiva, prima dell'inizio della riunione. Ogni componente ha diritto di chiedere, anche per iscritto, le opportune rettifiche del verbale.

ART. 17

Il Presidente dà inizio alla discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, seguendo la progressione da esso indicata. E' facoltà dell'assemblea decidere, per giustificati motivi, lo spostamento dell'ordine del giorno, modificando la progressione degli argomenti. Potrà anche decidere, con parere favorevole della totalità dei componenti, di trattare un argomento nuovo, purché riconosciuto urgente.

ART.18

Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti dopo aver ottenuto dal Presidente la facoltà di parlare; qualora nessuno chieda la parola, si procederà all'espressione del parere.

ART. 19

I casi in cui il componente può intervenire in qualsiasi momento nella discussione sono:

1. per fatto personale: costituisce " fatto personale " l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni e pareri diversi da quelli espressi;
2. Mozioni d'ordine: consiste nel richiamo al regolamento o in un'osservazione sul modo col quale è posta la questione, sulla priorità delle proposte e degli argomenti da discutere, posti all'ordine del giorno, e sul modo di esprimere il relativo parere.

Approvato con delibera di C.C. n. 56 dell'1/07/1999.